

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 54386/23 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IL 29.12.23, DA UNA PAZIENTE E DAL CONIUGE NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. SOFIA ELENA ALIFEROPULOS. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 2.511,15 SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC. 7133).</p>	
<p>Proposta di delibera: 218/24 del: 24/01/2024</p>	
L’Estensore: CASALE LARA	Data 24/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 12.10.12 veniva ricoverata presso il reparto di ginecologia ed ostetricia di questo nosocomio una donna gravida alla 40esima settimana di gestazione;
 - dopo alcuni giorni di degenza, il 15.10.12 la ginecologa di turno decideva di procedere con taglio cesareo urgente;
 - durante l’intervento, dopo aver esperito alcuni tentativi infruttuosi di estrazione, la ginecologa poneva in essere una serie di azioni difformi dai comportamenti prescritti dalla migliore scienza medica determinando il decesso del bambino;
 - in relazione all’evento descritto venivano avviati più procedimenti penali in relazione ai quali l’Azienda si costituiva in giudizio in qualità di Responsabile civile con l’avv. Alessandro Diddi, giusta deliberazione n. 141/DG dell’1.2.19;
 - con sentenza n. 3624/20, depositata l’1.6.20 il Tribunale di Roma dichiarava la ginecologa colpevole dei delitti di cui agli artt. 589 c.p., 590 c.p. e 479 c.p. in relazione all’art. 476 c.p. condannando la medesima alla pena di anni due di reclusione con le attenuanti generiche, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni, in solido con l’Azienda Ospedaliera, in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede dinanzi al Giudice civile; oltre alla refusione delle spese di giudizio in favore delle predette parti civili per € 10.000,00 e accessori

di legge nonché al pagamento di una somma provvisoria di € 250.000,00 in favore di una parte civile e di € 100.000,00 in favore dell'altra parte civile, oltre interessi legali dal dì del dispositivo sino all'effettivo soddisfo;

- l'Azienda, quale Responsabile civile proponeva Appello avverso la predetta sentenza anche al fine di richiedere, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento della provvisoria confermando l'incarico all'avv. Alessandro Diddi, giusta Deliberazione n. 578/DG del 17.7.20;
- parallelamente, l'Azienda avviava, con il patrocinio dell'avv. Sofia Elena Aliferopulos, giusta deliberazione n. 765/DG del 13.10.20, autonomo giudizio civile rubricato a N. 7249/21, tuttora pendente, volto ad accertare l'esclusiva responsabilità dell'imputata per colpa grave in relazione ai fatti di penale rilevanza acclarati nella sentenza n. 3624/20 del Tribunale di Roma con conseguente condanna della stessa a tenere indenne e/o rimborsare l'Azienda di qualsivoglia somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, attesa l'esclusiva addebitabilità dell'intera quota di responsabilità in capo alla coobbligata;
- la Corte di Appello di Roma, Prima Sez. Penale, in data 25.2.22 pubblicava la sentenza con la quale, tra l'altro, confermava le statuizioni civili di cui all'impugnata sentenza condannando, altresì, l'imputata ed il Responsabile civile, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa del grado di Appello in favore delle costituite parti civili per complessivi € 3.500,00, oltre accessori;
- stante la debenza della somma dovuta a titolo di provvisoria, l'Azienda, giusta deliberazione n. 365/DG del 21.4.22, provvedeva al pagamento di € 372.526,49 - comprensivo di sorte e spese legali - riservandosi di agire in via di regresso nei confronti della coobbligata in solido e fatto salvo ed impregiudicato l'esito delle azioni civili in corso;

CONSIDERATO che:

- successivamente, con nota prot. n. 13915 del 18.4.23, è stata acquisita al protocollo aziendale una comunicazione da parte dell'avvocato delle parti civili indirizzata sia all'Ente che all'avv. Aliferopulos con la quale il predetto legale ha richiesto all'Azienda la disponibilità a "*procedere ad accertamento in contraddittorio del danno in sede stragiudiziale*";
- il Comitato Valutazioni sinistri (di seguito, per brevità, CVS), nella seduta del 17.5.23 ha ritenuto opportuno avviare trattative stragiudiziali con la controparte al fine di verificare l'eventuale percorribilità di una composizione bonaria della vicenda a condizioni economicamente vantaggiose per l'Azienda, demandando all'avvocato Aliferopulos il compito di prendere contatti con il legale di controparte al fine di acquisire i parametri sui quali fondare l'accertamento, in contraddittorio, del danno subito dalle parti civili;
- con nota del 20.6.23 il legale di controparte ha fatto pervenire un prospetto di danni risarcibili sul quale il CVS, nella seduta del 31.7.23, ad esito delle opportune valutazioni e verifiche, ha ritenuto di non poter convenire sia in relazione ai parametri posti a

fondamento della quantificazione delle voci di danno che per le tabelle di riferimento applicate, le Tabelle del Tribunale di Milano in luogo di quelle di Roma;

- successivamente è proseguita la trattazione del caso nel corso del CVS del 19.9.23 e all'esito, considerata la volontà dell'Azienda di tentare la via conciliativa, il CVS ha formulato, di concerto con l'avv. Aliferopulos, una controproposta economicamente vantaggiosa per l'Azienda che non è stata accettata dalla controparte;

DATO ATTO che le trattative volte al bonario componimento della controversia non sono andate a buon fine per mancato accordo tra le parti in punto di *quantum debeatur*;

CONSIDERATO che:

- successivamente, in data 29.12.23, è stato notificato all'Azienda, in relazione ai medesimi fatti, il ricorso n. 54386/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale civile di Roma a mezzo del quale i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale adito una Consulenza Tecnica Preventiva volta ad ottenere la quantificazione dei danni subiti;
- il caso è stato trattato nel corso della seduta del CVS del 19.01.24 e, all'esito, è stato ritenuto opportuno che l'Azienda si costituisca nell'ambito del predetto procedimento;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

RITENUTO opportuno, rinnovare l'incarico di rappresentare e difendere all'avv. Sofia Elena Aliferopulos, professionista pienamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto legale patrocinante l'Azienda sia nell'ambito del pendente giudizio di accertamento negativo della responsabilità relativo ai medesimi fatti che nella fase delle trattative intercorse tra le parti per il bonario componimento della controversia;

PRESO ATTO del preventivo di massima elaborato dal predetto legale, condiviso con la proponente U.o.s.d., relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio AD Studio Associato sito in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 2.511,15** (€ 1.721,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto

patrimoniale n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, sull’esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 32;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta dell’19.1.24 la costituzione dell’Azienda nell’ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 54386/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma promosso da una paziente e dal coniuge nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l’incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell’Azienda all’Avv. Sofia Elena Aliferopulos mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio AD Studio Associato sito in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all’eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.511,15** (€ 1.721,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%);

L’onere lordo di **€ 2.511,15** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” sull’esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 32;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.